

Bruxelles, 17 giugno 2022
(OR. en)

10401/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0127(NLE)

SCH-EVAL 87
MIGR 195
COMIX 328

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	17 giugno 2022
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9748/22
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte di Malta , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte di Malta, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione del 17 giugno 2022.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte di Malta, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 27 settembre al 1° ottobre 2021 è stata effettuata una valutazione Schengen di Malta nel settore del rimpatrio. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2022) 1300 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Punto di particolare interesse è stata considerata la recentemente costituita "Unità Rimpatri", il cui scopo è contribuire all'aumento dei rimpatri prestando speciale attenzione al sostegno al rimpatrio volontario per garantire un rimpatrio umano, efficace e sostenibile dei migranti irregolari.
- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che Malta deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare della direttiva 2008/115/CE, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 6, 7, 8, 9 e 12.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, Malta deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

Malta è invitata a

Procedure di rimpatrio

1. modificare il testo delle decisioni di rimpatrio in modo che includano un chiaro obbligo di rimpatrio come da articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE;
2. provvedere affinché le decisioni di rimpatrio che riguardano i minori includano una valutazione della situazione del minore interessato e del suo interesse superiore;
3. adottare misure affinché ai rimpatriandi possa essere concesso un termine per la partenza volontaria, garantendo che quest'ultima sia trattata come l'opzione preferita per il rimpatrio, in linea con la direttiva 2008/115/CE;

4. aumentare il personale preposto alle attività relative al rimpatrio, per garantire risorse adeguate per l'adozione e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio;

Divieti d'ingresso

5. effettuare una valutazione caso per caso delle circostanze pertinenti di ogni singola situazione dei cittadini di paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio per determinare la durata specifica e appropriata dei divieti d'ingresso, come richiesto dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;
6. stabilire d'ufficio in anticipo, per ogni singolo caso, la durata fissa del divieto d'ingresso, come richiesto dall'articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115/CE;

Garanzie procedurali

7. provvedere affinché tutte le decisioni di rimpatrio e di trattenimento siano motivate in fatto come richiesto dall'articolo 12, paragrafo 1, e dall'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;
8. adottare misure per garantire che i cittadini di paesi terzi abbiano a disposizione e possano accedere nella pratica a ricorsi avverso le decisioni in materia di rimpatrio, secondo modalità che non pregiudichino il loro diritto a un ricorso effettivo. Garantire inoltre che il termine per tale ricorso sia formulato chiaramente e sia ragionevole, affinché i cittadini di paesi terzi possano esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

Trattenimento

9. provvedere affinché si ricorra al trattenimento solo come misura di ultima istanza, anche incrementando la disponibilità e l'impiego di misure efficaci meno coercitive;
10. adottare misure per garantire che il riesame giudiziario del trattenimento includa anche una valutazione della proporzionalità della misura, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE, e che le decisioni di trattenimento siano sottoposte a controllo giudiziario in tutti i casi di periodi di trattenimento prolungati per verificare se permangano le condizioni per tale trattenimento, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE;

11. garantire che, nel processo di valutazione della proroga del trattenimento, la persona trattenuta sia sentita, che la decisione sia adottata in forma scritta motivandola in fatto e in diritto, e che alla persona trattenuta sia comunicato l'esito della revisione;
12. garantire che le condizioni materiali del trattenimento e il regime di trattenimento nei centri di permanenza temporanea siano sempre conformi alle norme applicabili in materia di diritti fondamentali e rispecchino la natura della privazione della libertà cui sono sottoposte le persone ospitate, garantendo sufficiente spazio vitale, mobilio e condizioni igieniche adeguati, adeguato rispetto della vita privata, la possibilità di sporgere denunce in maniera anonima e contatti sufficienti con il mondo esterno, e prevedendo attività ricreative e un adeguato accesso allo spazio esterno;
13. adottare misure affinché le persone trattenute dispongano di tutte le informazioni necessarie sui loro diritti e obblighi applicabili durante il soggiorno nel centro di permanenza temporanea e garantire che tali informazioni siano disponibili in modo sistematico, anche fornendo una copia scritta e /o mediante affissione negli spazi comuni del centro;
14. effettuare una valutazione individuale dei rischi in merito alla necessità di utilizzare mezzi di costrizione con le persone trattenute, e astenersi dal ricorrere sistematicamente a tali mezzi;

Rimpatrio forzato

15. adottare misure per aumentare l'efficacia del sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati, ampliando l'ambito delle attività di monitoraggio a tutte le fasi dell'operazione di rimpatrio forzato in tutti i tipi di rimpatrio forzato.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente